

TRIBUNALE MILANO

8 APRILE 1991

PRESIDENTE: MICELISOPO

ESTENSORE: BUDANO

PARTI: DORIA

(Avv. Lamperti, Morbilli)

RUSCONI EDITORE,

CARRETTO

(Avv. Panzarini, Biancolella,

Assumma)

**Diritti della personalità •
Immagine • Fotografia di
vicende private • Violazione del
domicilio con mezzi di ripresa
visiva • Illecito • Diritto di
cronaca e critica • Insussistenza.**

Costituisce illecito civile la pubblicazione di fotografie di vicende private all'interno del domicilio riprese all'esterno a mezzo di teleobiettivo con violazione del divieto sancito dall'art. 615-bis cod. pen. (interferenze illecite nella vita privata), non potendosi invocare né il diritto di cronaca in quanto questo non può prescindere dalla liceità di acquisizione della notizia, né il diritto di critica per mancanza di ogni riferimento alle ragioni della pubblicazione delle fotografie.

* Nel gran numero di decisioni riguardanti il risarcimento del danno per la lesione della reputazione da parte di mezzi di comunicazione di massa, cominciano ad apparire talune sentenze in cui il bene leso è quello della riservatezza, violato attraverso la pubblicazione di notizie private o di immagini. Per un precedente riguardante il medesimo gruppo editoriale v. Trib. Roma 16 febbraio 1990, in questa Rivista, 1990, 539 con nota di ZENO-ZENCOVICH, *Lesione della riservatezza attraverso la pubblicazione di atti di un procedimento civile*. L'importo risarcitorio qui liquidato, a differenza che nella sentenza romana, è assai elevato: considerato che nel 1986 il settimanale Eva Express diffondeva mediamente 230.000 copie che erano lette da ca. 1.189.000 persone (v. le tabelle di RICCIUTO-ZENO ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990, p. 155) si ha una media di L. 210 per lettore. Tali altre liquidazioni da parte del Tribunale di Milano sembrano confermate da una coeva decisione (27 giugno 1991, Tortora c. RCS Editore di prossima pubblicazione) ove in un caso di diffamazione sono stati liquidati L. 200.000.000.

**Danno • Danno non patrimoniale
• Illecita riproduzione dell'altrui
immagine • Criteri • Notorietà
dell'offeso, natura dell'addebito,
diffusione della pubblicazione.**

La illecita pubblicazione dell'altrui immagine, integrante anche violazione di una norma penale, comporta il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente tenuto conto della notorietà della persona offesa, della natura e dell'idoneità altamente screditante dei maliziosi addebiti, della rilevantisima diffusione del servizio giornalistico (nel caso di specie alla moglie del figlio dell'ex re d'Italia, fotografata in abiti succinti nell'intimità della propria casa al mare, su un settimanale con 1.189.000 lettori è stata liquidata la somma di L. 250.000.000.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato l'8 ottobre 1986 la signora Doria Marina conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la S.p.A. Rusconi Editore ed il Signor Carretto — Guido rispettivamente, editrice e direttore responsabile del settimanale « Eva Express » —, lamentando che sul n. 29 del 17 luglio 1986 del periodico e precisamente sulla copertina e nelle pagine da 18 a 27 erano state pubblicate varie foto di essa attrice « svestita », lamentando altresì che la pubblicazione dei fotogrammi — avvenuta senza alcun consenso — era stata accompagnata da « titoli e didascalie offensive », deducendo che le foto erano state « scattate, con un teleobiettivo, contro la volontà dell'istante e a sua insaputa, mentre era nell'ambito dell'intimità della propria casa in Corsica », osservando che la condotta dei convenuti si poneva in contrasto con la previsione di varie norme dell'ordinamento (artt. 10 cod. civ., 96 e 97 della l.d.a., 615-bis cod. pen.), sottolineando che il gravissimo e pregiudizievole abuso non poteva trovare giustificazione neppure nella « notorietà » di essa attrice quale « consorte del Principe Vittorio Emanuele di Savoia Capo della Casa Savoia » e chiedendo al Tribunale, conclusivamente, la

condanna solidale dei due convenuti sia al « risarcimento ... di tutti gli ingenti danni subiti, patrimoniali e non », sia alla pubblicazione della sentenza su « Eva Express » e su vari quotidiani. I convenuti, costituitisi entrambi, chiedevano il rigetto delle domande così proposte nei loro confronti, osservando fra l'altro che la notorietà del personaggio — non derivata soltanto dal rapporto di coniugio con il Savoia — legittimava la pubblicazione delle foto senza consenso, mentre la pretesa dei Savoia e della stessa Doria di rappresentare « un punto di riferimento morale persino... in una Repubblica moderna tesa verso il 2000 » giustificava la « comunicazione al pubblico » di « atteggiamenti... attitudini... abitudini » del personaggio ed il « superamento » dei comuni ambiti di riservatezza.

Instaurandosi in tal modo il contraddittorio fra le parti e prodotti da queste documenti e memorie, dopo lunghi rinvii disposti in considerazione della « pendenza di trattative » la causa — sulle conclusioni trascritte in epigrafe — era rimasta al Collegio e, all'udienza del 23 novembre 1989, discussa e posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. È in-controveroso che le foto pubblicate su « Eva Express » riproducevano aspetti e momenti della vita privata della Doria, nella sua casa in Corsica. È poi presumibile, sulla scorta del peculiare « taglio » delle immagini e dello stesso tenore di titoli e didascalie del servizio giornalistico, che le foto erano state ottenute mercè l'utilizzo di particolari strumenti di ripresa visiva e, dunque, in una situazione sussumibile nella sfera di previsione dell'art. 615-bis cod. pen.

D'altro canto, è pacifico che la pubblicazione e diffusione dei fotogrammi era avvenuta senza il consenso delle persone ritratte e, per quello che qui interessa, senza il consenso della Doria; mentre titoli e didascalie, sia isolatamente considerati sia considerati nel loro unitario insieme, hanno una valenza obiettivamente lesiva dell'immagine della Doria evidentissima. Discende da quanto detto la necessità di affermare la civile responsabilità dei due convenuti per la realizzazione e la diffusione del servizio.

Non giova, a fare concludere in senso diversi, l'invocare scriminanti quali il diritto di cronaca e/o di critica: infatti, il diritto di cronaca non può prescindere dalla liceità della acquisizione della « notizia » e dalla sua verità o, quantomeno, da una ragionevole putatività — laddove, nella specie, si è palesemente in presenza di una semplice, maliziosa e non altrimenti avvalorata « lettura » dei fotogrammi pubblicati —; mentre quanto al diritto di critica, la pretestuosità dell'invocazione dello stesso in questa sede è evidenziata sufficientemente dalla circostanza che, all'atto della pubblicazione e diffusione del servizio lesivo, nessun preciso ed adeguato riferimento fu fatto alle ora addotte ragioni dello stesso, ossia a quell'esigenza di porre a confronto i comportamenti tenuti in concreto della Doria e il « ruolo pubblico » da essa asseritamente assunto che, nella prospettazione dei convenuti, avrebbe dovuto e dovrebbe avere effetto di scriminare, in assoluto.

2. Si tratta ora di adottare le statuizioni riparatorie consequenziali. Ed a questo riguardo, in mancanza di ogni prova di un qualche danno patrimoniale, non si può limitare la pronuncia di accoglimento: *a*) alla domanda di risarcimento del c.d. danno non patrimoniale — di cui certamente ricorrono i presupposti (essendo evidente ed incontestabile l'illiceità anche penale dei fatti lesivi) e che, tenuto conto della ragguardevole notorietà della persona offesa, della natura e dell'idoneità altamente screditante dei maliziosi addebiti, della rilevantissima diffusione del servizio giornalistico, può essere equitativamente liquidato in complessive L. 250.000.000, oltre interessi in misura legale dalla pronuncia al saldo; *b*) alla domanda di pubblicazione della presente sentenza, *ex art.* 120 cod. proc. civ., secondo le modalità meglio precisate in dispositivo.

3. Ai sensi degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ., i convenuti devono essere solidalmente condannati a rimborsare alla controparte le spese giudiziali, liquidate — alla stregua della tariffa forense civile *sub d.m.* 31 ottobre 1985 — in complessive L. 4.551.300 (L. 351.300 per esborsi, L. 1.200.000 per diritti e L. 300.000 per onorari).

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:

1) dichiara tenuti e condanna la S.p.A. Rusconi Editore e Carretto Guido — rispettivamente società editrice e direttore responsabile del settimanale « Eva Express » — a risarcire in solido a Doria Marina danni per complessive L. 250.000.000, oltre accessori indicati in motivazione;

2) dichiara tenuti e condanna altresì i predetti, in solido, alla pubblicazione — a loro spese e per una sola volta, su « Eva Express » e sui quotidiani « Corriere della Sera » e « La Stampa » — dell'intestazione e della parte dispositiva della sentenza;

3) dichiara tenuti e condanna infine gli stessi a rimborsare in solido a Doria Marina le spese giudiziali, liquidate in complessive L. 4.551.300.